

STATUTO DI «ASSOCIAZIONE TRANSAFRICA SVILUPPO»PARTE I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - PATRIMONIO - ESERCIZI**ART. 1 [DENOMINAZIONE].**

È costituita, ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione della Repubblica e della Legge 11 agosto 1991 n.266, l'Associazione senza scopo di lucro denominata «ASSOCIAZIONE TRANSAFRICA SVILUPPO», con acronimo «ATA».

«Associazione Transafrica Sviluppo» è un'Associazione di Solidarietà Internazionale per il volontariato nella cooperazione internazionale partenaria allo sviluppo umano nel Nord e nel Sud del mondo.

ART. 2 [SEDE E DURATA].

La sede nazionale dell'Associazione è in Firenze, Via Fiume n. 11.

L'Associazione è strutturata su base regionale attraverso Centri Operativi Regionali (COR) costituiti su delibera del Consiglio Direttivo e da esso coordinati dal Consiglio Direttivo col supporto della Segreteria Nazionale.

Su delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere aperti: in Italia ulteriori COR e in Italia o all'estero strutture operative periferiche le cui attività saranno regolate dal Consiglio Direttivo con appositi Regolamenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.


ART. 3 [SCOPI].

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed è costituita esclusivamente per fini di solidarietà, attraverso il perseguimento dei seguenti scopi:

- la promozione di attività di solidarietà e cooperazione allo sviluppo (o la partecipazione ad attività simili promosse da terzi) in campo economico, sociale o sanitario, in collaborazione con le libere espressioni organizzative delle popolazioni beneficiarie, con altre Associazioni di Solidarietà Internazionale nonché con le strutture pubbliche delle zone del Sud e del Nord del Mondo ove essa agisce;
- la promozione di o partecipazione a attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della cooperazione e delle relazioni internazionali tra Nord e Sud del mondo, di educazione e di formazione al volontariato e alla solidarietà a livello locale e internazionale;
- la promozione della conoscenza della realtà culturale, etnica, politica, geografica e artistica del continente africano e più in generale del Sud del Mondo;
- promozione di o partecipazione a attività a favore dell'accogliimento, assistenza e integrazione di cittadini extracomunitari nel nostro paese.

L'Associazione persegue tali scopi attraverso attività di volontariato, ai sensi della Legge 266/91, mediante le iniziative, in Italia o all'estero, appresso indicate e precisamente:

- ideazione e realizzazione in proprio di iniziative di



Mario P. Rossi

solidarietà e di progetti di cooperazione in campo economico, sociale o sanitario, in partenariato con realtà locali africane e non;

- partecipazione a programmi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, progettati da parte di organismi pubblici o privati preposti a tale funzione;

- raccolta di fondi per il finanziamento di progetti propri, di organismi nazionali, internazionali e delle aree di fruizione degli interventi stessi;

- trasporto, per conto proprio o di terzi, di materiali sia destinati all'attuazione di ordinari progetti di cooperazione allo sviluppo, che utili ad interventi straordinari in situazioni d'emergenza (siccità, carestie, altre calamità naturali, rivolgimenti politici e sociali);

- organizzazione e realizzazione di attività di «Educazione alla Solidarietà, allo Sviluppo e alla Cooperazione Internazionale» in ambito scolastico ed extra-scolastico in collaborazione con le autorità competenti e/o le Amministrazioni Locali;

- produzione e distribuzione di pubblicazioni anche periodiche, pellicole e registrazioni, relative all'oggetto e allo svolgimento delle proprie attività;

- organizzazione e realizzazione di seminari e corsi, nonché di convegni, conferenze, mostre, dibattiti, nelle proprie sedi o altrove;

- organizzazione, realizzazione e produzione di attività culturali e ricreative, tramite l'organizzazione di viaggi e visite guidate, riunioni, proiezioni, feste sociali, gare, tornei, esposizioni, ecc.;

- organizzazione, realizzazione e produzione di spettacoli e manifestazioni artistico-culturali;

- gestione di attività commerciali e produttive marginali i cui proventi vengano impegnati per intero nel finanziamento delle attività istituzionali dell'Associazione;


- svolgimento di ogni attività connessa con quelle di cui ai punti precedenti;

- adesione e partecipazione ad organismi o enti che svolgano attività analoghe o connesse a quelle dell'Associazione.

ART. 4 [PATRIMONIO].

Il **patrimonio** è costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le **entrate** dell'Associazione sono costituite: dai versamenti annuali dei Soci; dall'utile eventualmente derivante dallo svolgimento delle attività sociali sopra elencate; da contributi di privati, persone fisiche o giuridiche; dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche; da contributi di organismi internazionali; da contributi di altre



Mario Curatoli

associazioni, enti e istituti che operino nel campo del volontariato; da erogazioni, sussidi, donazioni e lasciti testamentari; da rimborsi derivanti da convenzioni; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 5 [ESERCIZI SOCIALI].

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione forma i propri bilanci contabili consuntivi e preventivi dell'Associazione così costituiti:

- bilanci generali, comprensivi delle attività dell'Associazione, ovvero delle attività svolte dal Consiglio Direttivo tramite la Segreteria Nazionale e delle attività svolte dai singoli COR,
- bilanci regionali, comprensivi di tutte le attività svolte dai singoli COR.

L'Associazione conserverà peraltro documentazione relativa alle sue entrate con indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Oltre ai suddetti bilanci di natura economica, salvo cause di forza maggiore, l'Associazione produrrà, relativamente a ciascun esercizio sociale e sia a livello generale che regionale, un Rendiconto di Solidarietà che evidenzii gli aspetti sociali dei risultati conseguiti a consuntivo e un Programma delle Attività Sociali a preventivo.

I bilanci consuntivi e quelli preventivi del successivo esercizio, nonché i Rendiconti di Solidarietà e i Programmi delle Attività Sociali, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo in collaborazione con le Segreterie Nazionale e Regionali e approvati dalle rispettive assemblee entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio.

I bilanci generali dell'Associazione vengono approvati dall'Assemblea Generale.


I bilanci regionali dei COR vengono approvati esplicitamente dalle rispettive Assemblee Regionali e implicitamente, in quanto parte dei bilanci generali, dall'Assemblea Generale.

PARTE II: SOCI

ART. 6 [CATEGORIE DI SOCI].

L'Associazione persegue in Italia i suoi scopi istituzionali mediante attività per le quali si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei Soci (esclusivamente persone fisiche) che vi aderiscono. Alla gratuità, comunque comprensiva dell'esercizio delle cariche sociali, costituiscono unica eccezione le attività all'estero dei membri dell'Associazione espatriati nel quadro dell'esecuzione di progetti di cooperazione promossi dall'Associazione o da altri Enti, e le cui specifiche di finanziamento prevedano personale retribuito.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie: Fondatori, Ordinari, Familiari, Simpatizzanti, Onorari. I minorenni possono essere accolti solo come Soci Familiari.



Mario Pizzali

L'ammissione dei Soci delle suddette categorie, a eccezione dei Soci Onorari, è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta e a fronte del regolare pagamento delle quote sociali. Sono Soci:

A) Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione. Essi per definizione partecipano attivamente alla vita e agli scopi dell'Associazione in modo continuativo e volontario. Essi sono tenuti al pagamento delle quote sociali.

B) Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione per partecipare alle sue attività.

C) Familiari le persone fisiche appartenenti al nucleo familiare di Soci di qualsiasi altra categoria che ne abbiano fatto richiesta. Essi saranno informati di tutte le attività organizzate dall'Associazione e potranno partecipare ad alcune di esse secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

D) Simpatizzanti coloro che aderiscono all'Associazione per sostenerla anche economicamente senza partecipare in modo continuativo alle sue attività.

E) Onorari le personalità chiamate a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo, a seguito di sua decisione unanime, in virtù di particolari meriti in relazione all'attività dell'Associazione e/o in connessione ai suoi scopi sociali. La loro nomina ha carattere morale e valore permanente, non implicando alcun privilegio né dovere nei confronti dell'Associazione. Essi possono essere ammessi in seno alle strutture operative dell'Associazione e partecipare alle attività sociali.


Indipendentemente dalla categoria d'appartenenza, tutti i Soci hanno il diritto di inoltrare istanze al Consiglio Direttivo e/o alle Assemblee Regionali d'appartenenza, affinché questi le esaminino ed eventualmente le portino a votazione nelle sedi da essi ritenute opportune.

ART. 7 [AMMISSIONE E OBBLIGHI DEI SOCI].

L'Associazione fonda la sua identità sui principi espressi nella «**Carta dei Principi**», da approvare dall'Assemblea Generale. La compatibilità dei Soci a detti principi è prerequisite per l'adesione all'Associazione.

Salvo che per i Soci Onorari e Simpatizzanti, l'adesione dei Soci ha validità annuale, scadendo al 31 dicembre di ogni anno, e deve essere riconfermata dal Socio con il versamento della relativa quota annuale di associazione per l'importo e nei termini stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo. Le modalità d'adesione dei Soci Simpatizzanti verranno stabilite con delibera del Consiglio Direttivo. Le somme versate dai Soci come quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Al momento dell'iscrizione il Socio aderisce ad uno dei COR componenti l'Associazione acquisendo così il diritto-dovere di partecipare all'Assemblea Regionale e alle sue attività.



Mario Pizzetti

In qualsiasi momento e ove ne esistano i presupposti il Socio può con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo variare il COR d'appartenenza assumendosi l'impegno a partecipare alle attività del nuovo COR d'adesione.

ART. 8 [DIRITTI DEI SOCI].

Tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di intervenire secondo le norme stabilite dai Regolamenti interni e con le seguenti modalità:

- all'Assemblea Generale;
- con diritto di parola tutti i Soci di tutte le categorie,
- con diritto di voto: i Soci Fondatori e i Soci Ordinari.
- all'Assemblea Regionale del COR di appartenenza:
- con diritto di parola: tutti i Soci di tutte le categorie,
- con diritto di voto sulle mozioni relative alle attività del COR: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Familiari,

con diritto di elettorato attivo nell'attribuzione delle cariche sociali: i Soci Fondatori e i Soci Ordinari. Possono essere eletti alle cariche sociali (elettorato passivo), se in regola con il pagamento delle quote, i Soci Fondatori e i Soci Ordinari con almeno 1 anno compiuto d'anzianità.

ART. 9 [DECADENZA DEI SOCI].

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, e per morosità, indegnità, incompatibilità con i principi che reggono l'Associazione; la morosità, l'indegnità e l'incompatibilità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo. Resta diritto del Socio presentare ricorso secondo quanto previsto nella Parte IV.

PARTE III: ORGANI

ART. 10 [ORGANI E CARICHE].


L'Associazione è strutturata su base democratica, .

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, la Segreteria Nazionale, i Centri Operativi Regionali (COR), le Assemblee Regionali, il Collegio del Probiviro, il Collegio dei Sindaci Revisori.

L'Assemblea Generale e le Assemblee Regionali sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste per l'Assemblea Generale dei Soci, secondo quanto stabilito dall'Art. 21 C.C.; i relativi computi vengono effettuati esclusivamente sui Soci aventi diritto di voto.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide in caso rispettivamente di presenza e di voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio (la metà dei membri più uno).

Per tutto ciò che non sia previsto in questo Statuto, il Consiglio Direttivo emana ed eventualmente aggiorna nel tempo un Regolamento relativo alle attività preparatorie, ai criteri di delega e allo svolgimento delle Assemblee Generale e Regionali e del Consiglio Direttivo, nonché ai criteri di ratifica delle loro deliberazioni.



Mario Pizzani

In riferimento al precedente art. 8 e secondo le modalità di seguito specificate, le cariche sociali connesse a tali organi sono le seguenti: membro del Consiglio Direttivo, Segretario-Tesoriere Regionale, Probiviro, Sindaco Revisore. Le cariche di Probiviro e Sindaco Revisore sono incompatibili con ogni altra carica sociale. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, a norma di legge.

ART. 11 [ASSEMBLEA GENERALE: composizione e convocazione].

L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai Soci maggiorenni di tutte le categorie sopra definite e in regola col tesseramento, che vi partecipano con le modalità previste dall' art. 8.

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo, o in alternativa da un decimo dei Soci aventi diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea. La convocazione avviene almeno una volta all'anno, in coincidenza con la chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.


ART. 12 [ASSEMBLEA GENERALE: competenze].

L'Assemblea Generale dei Soci:

- a) approva i bilanci nazionali annuali consuntivi e preventivi, il Rendiconto di Solidarietà relativo all'esercizio concluso e il Programma delle Attività Sociali per l'esercizio successivo,
- b) esprime il proprio parere vincolante su tutto quanto il Consiglio Direttivo sottoponga al suo esame ed emana raccomandazioni (propositive o di censura) al Consiglio Direttivo per mezzo di mozioni da approvare a maggioranza,
- c) approva i Regolamenti e la «Carta dei Principi» e modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo su iniziativa di questo o a seguito di propria precedente mozione, secondo i criteri di cui alla Quarta Parte,
- d) revoca, ove ritenuto opportuno, i membri del Consiglio Direttivo che ricoprono le cariche nazionali di Presidente, Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere Generale.
- e) delibera lo scioglimento dell'Associazione secondo i criteri di cui alla Quarta Parte.

ART. 13 [CONSIGLIO DIRETTIVO: composizione, convocazione e funzionamento].

Il Consiglio Direttivo si compone di 2 (due) membri per ciascun COR, eletti dalle Assemblee Regionali dei Soci, e comunque da un minimo di 4 (quattro) membri, per cui nel caso in cui l'Associazione risulti costituita da un unico COR tutti i 4 membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dallo stesso COR. Ove ne esistano necessità legate a problemi di gestione o rappresentatività, l'Assemblea Generale può deliberare l'aumento del numero di Consiglieri nel rispetto



A large, stylized handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page.

Marcello Uccelli

della norma inderogabile di un numero paritetico di Consiglieri per ciascun COR.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 2 (due) anni, salvo revoca o dimissioni. In caso di dimissioni o revoca di un consigliere, l'Assemblea Regionale dei Soci da cui il membro era stato eletto, all'uopo convocata, provvede alla sua sostituzione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o alternativamente almeno due suoi membri lo ritengano necessario, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo, al Rendiconto di Solidarietà, al Programma delle Attività Sociali, all'ammontare delle quote sociali.

E' ammesso un massimo di 1 delega per ciascun membro presente. Una volta approvati, fatti salvi i meccanismi di revoca e le raccomandazioni e pareri dell'Assemblea Generale, le deliberazioni e i Regolamenti emessi dal Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti i suoi Consiglieri e per tutti i membri dell'Associazione.

ART. 14 [CONSIGLIO DIRETTIVO: competenze del Consiglio].

Al Consiglio Direttivo competono, nell'ambito delle leggi vigenti, i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede, tra le altre cose:

- all'assunzione di decisioni relative alla promozione delle attività a livello nazionale,
- alla redazione annuale del bilancio consuntivo e del Rendiconto di Solidarietà dell'esercizio concluso e del bilancio preventivo e del Programma delle Attività Sociali del successivo esercizio, sottoponendoli all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, all'uopo convocata;
- alla redazione annuale del piano dei conti per la formazione del bilancio del successivo esercizio, stabilendo le norme che ne consentano l'aggiornamento nel corso dell'anno;
- alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ogni qualvolta debbano sottoporsi decisioni al suo esame e alla sua approvazione;
- ad istituire e sopprimere proprie strutture esecutive/operative a carattere nazionale e internazionale, ove ritenute necessarie, e a dotarle dei relativi regolamenti;
- all'ammissione di nuovi Soci e alla nomina dei Soci onorari;
- all'eventuale dichiarazione di morosità, indegnità o incompatibilità di determinati Soci;
- alla compilazione dei Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e per l'organizzazione e la gestione delle sue attività, nonché delle norme per la partecipazione dei Soci alle singole iniziative, la cui



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DIRETTIVO' and 'ASSOCIAZIONE' around a central emblem. The signature is written in a cursive, flowing style.

Marino Pizzani

osservanza è obbligatoria per tutti i Soci:

• alla determinazione degli importi annui delle quote di associazione per le diverse categorie, come definite al precedente Art. 6;

• all'assunzione di impegni di collaborazione con altri enti che abbiano finalità analoghe, stabilendone oneri e condizioni.

ART. 15 [CONSIGLIO DIRETTIVO: cariche e competenze delle cariche].

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente e un numero di Vice-Presidenti equivalente al numero dei COR rappresentati meno 1 (una) unità. Tra i Vice-Presidenti eletti viene nominato un Vice-Presidente Vicario.

Le suddette cariche «nazionali», revocabili esclusivamente dall'Assemblea Generale dei Soci, vengono attribuite ai membri del Consiglio Direttivo nella misura di una carica per ciascun COR rappresentato, tra i membri che non ricoprono la carica di Presidente Regionale loro assegnata dal COR d'appartenenza.

Tra i Consiglieri viene inoltre nominato un Segretario-Tesoriere Generale.

In caso di presenza di 2 soli COR vengono nominati il Presidente, 1 Vice-Presidente Vicario con funzioni di Segretario-Tesoriere Generale e 2 Presidenti Regionali.

In caso di presenza di un unico COR, tra i 4 membri che compongono il Consiglio Direttivo vengono nominati Presidente, Vice-Presidente Vicario, Segretario-Tesoriere Generale e Presidente Regionale.

a) Al Presidente dell'Associazione competono la rappresentanza legale e la firma sociale nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli ha facoltà di delegare la sua firma al Vice Presidente Vicario con conferimento di regolare procura. Le obbligazioni assunte dal Presidente vincolano personalmente e solidamente tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati delle Assemblee e del Consiglio; convoca le riunioni del Consiglio.

b) Presidente e Vice-Presidenti curano la rappresentanza locale, nazionale e internazionale della struttura centrale dell'Associazione, fatta salva quella di natura legale, prerogativa esclusiva del Presidente.

c) I Presidenti Regionali svolgono funzioni di coordinamento delle attività dei COR e ne curano la rappresentanza sul territorio di competenza, fatta salva quella di natura legale, prerogativa esclusiva del Presidente.

d) Il Vice-Presidente Vicario esercita le funzioni del Presidente, ogni qualvolta questi sia temporaneamente impossibilitato a svolgere personalmente la propria attività, previa sua delega o se impossibilitato previa delibera del Consiglio Direttivo.

e) Il Segretario-Tesoriere Generale svolge funzioni di



Marco Pizzetti

coordinamento della Segreteria Nazionale relative all'amministrazione contabile finanziaria e tecnico-logistica dell'Associazione.

ART. 16 [SEGRETERIA NAZIONALE].

La Segreteria Nazionale è la struttura tecnica preposta a tutte le funzioni necessarie all'amministrazione contabile finanziaria e tecnico-logistica dell'Associazione, in contatto diretto il Consiglio Direttivo e con le Segreterie Regionali, che supervisiona. Essa è composta dal Segretario-Tesoriere Generale, che la coordina, dai Segretari-Tesoriere Regionali e da un eventuale opportuno numero di volontari.

ART. 17 [CENTRO OPERATIVO REGIONALE (COR)].


Il COR è la struttura operativa e decisionale locale che assicura la continuità dell'attività dell'Associazione nella sua propria zona di competenza e dunque il perseguimento stesso dei fini sociali dell'Associazione, ovvero la base a partire della quale l'attività dell'Associazione si può proiettare nel campo della Solidarietà Internazionale.

Esso è composto da tutti quei Soci dell'Associazione che vi aderiscono all'atto dell'iscrizione o vi si trasferiscono successivamente.

Esso deve rappresentare il principale momento di interscambio, confronto, comunicazione tra i Soci e tra questi e le altre strutture dell'Associazione.

Esso si struttura nei seguenti organi:

- A) l'Assemblea Regionale, che con competenze di carattere generale e regionale esprime indicazioni e assume decisioni relative alle attività in programma, nonché rappresenta -insieme al Consiglio Direttivo- l'ambito di verifica del loro stato d'avanzamento e delle linee strategiche dell'azione dell'Associazione;
- B) il Presidente Regionale, che svolge funzioni di rappresentanza del COR (fatta salva quella legale) e di coordinamento e supervisione delle attività da esso complessivamente svolte;
- C) il Segretario-Tesoriere Regionale, che svolge funzioni di coordinamento della Segreteria Regionale;
- D) la Segreteria Regionale, composta dal Segretario-Tesoriere Regionale e da un eventuale opportuno numero di volontari, che assolve tutte le funzioni necessarie all'amministrazione contabile finanziaria e tecnico-logistica del COR, in contatto diretto con la Segreteria Nazionale;
- E) le strutture operative/esecutive regionali, a cui tutti i Soci appartenenti al COR sono di principio chiamati a partecipare in veste di volontari e la cui configurazione è stabilita dall'Assemblea Regionale, eventualmente sulla base delle indicazioni-guida dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e dei Regolamenti, allo scopo di ottenere il miglior risultato operativo nello svolgimento delle



Mano Paganini

attività programmate.

Nella sede del COR è istituito un Albo Regionale dell'Associazione dove vengono affisse tutte le comunicazioni dirette ai Soci.

ART. 18 [ASSEMBLEA REGIONALE: composizione e convocazione].

L'Assemblea di COR o Assemblea Regionale è composta dai Soci maggiorenni di tutte le categorie sopra definite che all'atto dell'iscrizione o del suo successivo rinnovo annuale abbiano aderito al COR in questione e che siano in regola col tesseramento. Essi vi partecipano con le modalità previste dall' art. 8.

L'Assemblea Regionale dei Soci viene convocata dal Presidente Regionale, o in alternativa dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci aventi diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea. La convocazione avviene almeno una volta all'anno, in coincidenza con la chiusura dell'esercizio sociale, nei tempi e modi stabiliti dal Regolamento.

ART. 19 [ASSEMBLEA REGIONALE: competenze].

L'Assemblea Regionale dei Soci ha competenze relative sia ad aspetti generali che a quelli locali della vita dell'Associazione.

A livello generale:

- a.1) esprime parere consultivo su quanto il Consiglio Direttivo sottoponga al suo esame
- a.2) emana raccomandazioni (propositive o di censura) al Consiglio Direttivo per mezzo di mozioni da approvare a maggioranza,
- a.3) nomina i membri del COR che lo rappresenteranno in seno al Consiglio Direttivo, tra i quali nomina il proprio Presidente Regionale,
- a.4) revoca, ove ritenuto opportuno, il proprio Presidente Regionale,
- a.5) nomina al proprio interno e revoca due membri del Collegio dei Probiviri,
- a.6) nomina al proprio interno e revoca un membro del Collegio dei Sindaci Revisori,
- a.7) se appositamente convocata all'uopo dal Consiglio Direttivo, nomina i propri delegati da inviare all'Assemblea Generale dei Delegati.

A livello regionale:

- b.1) approva i bilanci regionali annuali consuntivi e preventivi,
- b.2) assume decisioni -per mezzo di mozioni da approvare a maggioranza- relative alla promozione dell'attività dell'Associazione nella zona di competenza,
- b.3) nomina e revoca il Segretario-Tesoriere Regionale.

ART. 20 [COLLEGIO DEI PROBIVIRI].

Il Collegio dei Probiviri è composto da 2 (due) membri per ciascun COR eletti dalle relative Assemblee e il cui mandato ha durata di 2 (due) anni.



Mario Pizzetti

Esso giudica e delibera a maggioranza riguardo alle controversie che si vengano a determinare tra i Soci e tra questi e l'Associazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, sentite le parti, devono essere rese note agli interessati entro 1 (uno) mese dalla data di presentazione del ricorso.

ART. 21 [COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI].

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 1 (uno) membro per ciascun COR eletto dalle relative Assemblee e il cui mandato ha durata di 2 (due) anni.

Esso verifica ed esprime un proprio parere sul bilancio consuntivo sottopostogli dal Consiglio Direttivo prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale. Tale parere verrà allegato al bilancio stesso.

PARTE IV: MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIoglIMENTO -

CONTROVERSIE

ART. 22 [MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO].

Le **modifiche** al presente Statuto o alla «Carta dei Principi» vengono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Lo **scioglimento** dell'Associazione, in quanto esplicito ed unico oggetto dell'ordine del giorno all'atto dell'apposita convocazione:

- viene prima deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, alla presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- deve quindi essere successivamente approvato dai Soci Fondatori con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi tale qualifica.


Qualora in seno all'Assemblea Generale dei Soci che abbia appena deliberato lo scioglimento dell'Associazione siano già rappresentati almeno i tre quarti dei Soci fondatori che con apposita votazione risultino favorevoli allo scioglimento, la decisione dell'Assemblea Generale dei Soci risulterà confermata concomitaneamente.

In caso contrario, il voto dei Soci Fondatori dovrà pervenire alla Segreteria Nazionale in forma scritta tramite lettera raccomandata A/R spedita entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Generale. L'astensione dall'invio del voto da parte di un Socio Fondatore verrà conteggiata come voto contrario alla decisione dell'Assemblea Generale.

Al momento di deliberarne lo scioglimento, l'Assemblea Generale dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, conformemente alle disposizioni di legge.

ART. 23 [CONTROVERSIE E RIFERIMENTI NORMATIVI].

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Associati, o tra questi e l'Associazione, concernenti




Marco Fusco

L'esecuzione o l'applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti interni, sono devolute, nei limiti di legge, al Collegio dei Proibiviri, che deciderà in qualità di amichevole compositore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni in vigore, valgono le vigenti norme del Codice Civile, nonché le vigenti norme in materia.

di



di

Marco P. ...

Notaio.

ATTO PUBBLICO


scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli per cinque facciate, del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore 20.00 (venti).

F.to PINZANI Marco

Rita ABBATE Notaio (sigillo)

La presente copia xerografica composta di numero quindici fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Reggello, li 10 12 07



The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to be 'Rita Abbate'. The signature is written over a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and is surrounded by text, including the word 'SIGILLO' at the top and 'NOTAIO' at the bottom. The signature is written in dark ink on a light background.